



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 2012

FASE NAZIONALE DELL'ATTIVITÀ JUNIORES 2011/2012

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti in ordine alla fase nazionale dell'Attività Juniores 2011/2012, riservata alle società vincenti le rispettive fasi regionali organizzate dai Comitati Regionali:

- C.U. n. 60/A dell'8 agosto 2011, della F.I.G.C., relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase finale nazionale del Campionato Juniores Regionale, organizzata dalla lega nazionale dilettanti – Stagione Sportiva 2011/2012;
- C.U. n. 189 del 9 maggio 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, relativo alla composizione dei gironi del primo turno ed al programma gare della prima giornata della fase finale nazionale del Campionato Juniores Regionale (la vincitrice della Campania sarà impegnata sabato 19 maggio p.v.).

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

PUBBLICAZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 109 di ieri, 10 maggio, nell'apposito paragrafo sono pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, relativa a reclami proposti in ordine a diversi Campionati organizzati dal C.R. Campania – L.N.D.

* * * * *

CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA 2011/2012

GARA DI FINALE REGIONALE

La gara di finale regionale del Campionato di Attività Mista 2011/2012:

PROGREDITUR MARCIANISE – AGROPOLI

si disputerà **martedì 15 maggio p.v.**, allo stadio "A. Giraud" di Torre Annunziata (NA), con **inizio alle ore 16.30.**

Nell'ipotesi di parità, al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

La società, che risulterà **vincitrice del titolo regionale**, si qualificherà per la **fase finale nazionale**.

Di seguito, si elencano le modalità organizzative della gara di finale regionale.

L'organizzazione della gara, consentita dal **Comune di Torre Annunziata**, che si ringrazia per la cortese disponibilità, sarà curata dal C.R. Campania.

Ingresso libero.

Risultati gare del quarto turno (semifinali) – 9 maggio 2012

X.	Progreditur Marcianise	A.C. Savoia 1908	2 – 0
Y.	Massa Lubrense	Agropoli	0 – 3

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, nella seduta odierna, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ATTIVITA MISTA

GARE DEL 9/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 30,00 PROGREDITUR MARCIANISE
proprio sostenitore, sostava indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi, inoltre, ingiuriava l' Arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZAPPARELLA UMBERTO (MASSA LUBRENSE)

per aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria in reazione ad un fallo subito.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO FABIO (A.C. SAVOIA 1908)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

DI SORBO SIMONE (PROGREDITUR MARCIANISE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CORTIGLIA FRANCESCO (A.C. SAVOIA 1908)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SINISCALCHI LUCA (MASSA LUBRENSE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BAMONTE BRYAN (AGROPOLI)

AMMONIZIONE (V INFR)

DI FILIPPO DAVIDE (AGROPOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

D ANNA DANILO FELICE (PROGREDITUR MARCIANISE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORILIA ANTONIO (AGROPOLI)

DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

RECLAMO CENTOLA – GARA CENTOLA / FUTURA DEL 17/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Centola in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Pepoli Mauro (nato il 4.09.1979), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è risultata la posizione irregolare del nominato calciatore, il quale risulta tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Pepoli Mauro, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Centola, di infliggere, a carico della società Futura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

RECLAMO REAL CASALBORE 2008 – GARA REAL CASALBORE / REAL STURNO DEL 31/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Casalbore per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Longo Marco (nato il 23.10.1986), Palmieri Giuseppe (nato il 21.05.1987), Grasso Nunzio (nato il 30.06.1980) e Cavallone Arcangelo (nato l'8.06.1980), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Real Sturno, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Longo Marco, Calmieri Giuseppe e Cavallone Arcangelo, dal 23.03.2012 e Grasso Nunzio dal 15.12.2011. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Casalbore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS – GARA POL. S. MARIA / VIBOVILLA NEW STARS DEL 26/ 2/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Vibovilla New Stars per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Cipullo Roberto (nato l'11.11.1993), Orrù Pierpaolo (nato il 25.09.1993), Pisciotano Stefano (nato il 2.02.1992), Soares De Sousa Frank D. (nato il 25.07.1983) e Spinelli Francesco (nato il 10.08.1988) rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Cipullo Roberto dal 5.02.2011, Orrù Pierpaolo dal 13.10.2011, Pisciotano Stefano 16.12.2011, Soares De Sousa Frank D. dal 16.02.2012 e Spinelli Francesco dal 15.12.2011. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS – GARA ATLETIK / VIBOVILLA NEW STARS DEL 24/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Vibovilla New Stars per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Trombetta Fabio (nato l'11.05.1984) e Di Luccio Giovanni (nato il 14.05.1980) rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Trombetta Fabio dal 25.10.2007 e Di Luccio Giovanni dal 13.10.2000. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO CONTURSI TERME – GARA PRO TEGGIANO / CONTURSI TERME DEL 21/ 4/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Trotta Francesco (nato il 3.03.1983), Trotta Gesualdo (nato il 20.08.1985), Di Bella Nunzio (nato il 1.07.1993), Pinto Domenico (nato il 2.06.1983), Di Bella Francesco (nato il 16.05.1982), Orlando Francesco (nato il 2.01.1984), Marmo Michele (nato il 22.12.1990), D'Alessio Giovanni (nato il 18.09.1993), nonché l'assistente di parte, sig. Di Novella Riccardo, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quel che riguarda l'assistente di parte, neppure censito a favore della società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Trotta Francesco, Di Bella Nunzio, Pinto Domenico, Di Bella Francesco, Orlando Francesco, Marmo Michele, D'Alessio Giovanni, Inglese Giovanni, risultano regolarmente tesserati dal 29.10.2011, a favore della società Pro Teggiano, ovvero con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell'assistente di parte, sig. Di Novella Riccardo, egli risulta tesserato, a favore della società Pro Teggiano, quale calciatore (esattamente, dal 29.10.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara; viceversa, è risultata la posizione irregolare del calciatore Trotta Gesualdo. Invero, la richiesta di tesseramento del predetto calciatore, pervenuta all'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 29.10.2011, era irregolare per la mancata documentazione occorrente al tesseramento del predetto calciatore e precisamente: certificato di cittadinanza, certificato di residenza, stato di famiglia, copia tessera d'identità personale e la dichiarazione di essere o meno stato tesserato per società estere. Con telegramma in data 14.12.2011, l'Ufficio Tesseramento chiedeva con urgenza tali documenti, precisando nel corpo del telegramma che "trascorso cinque giorni dalla ricezione del telegramma" la data di tesseramento del calciatore sarebbe stata quella di invio della nuova spedizione. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Contursi Terme, di infliggere, a carico della società Pro Teggiano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO LICUSATI ITALO CAMMARANO – GARA POL. S. MARIA / LICUSATI ITALO CAMMARANO DEL 12.02.2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Licusati Italo Cammarano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Giannella Domenico (nato il 15.01.1975), Ianni Antonio (nato il 16.10.1986) e Orrù Pierpaolo (nato il 25.09.1993), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Giannella Domenico (dal 9.03.2011), Ianni Antonio (dal 5.12.2009) e Orrù Pierpaolo (dal 13.10.2011). Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatore deve giudicarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Licusati Italo Cammarano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO IL PAESE BELLIZZI IRPINO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / ANIELLO SGAMBATI DEL 25/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Il Paese Bellizzi Iprino relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Napolitano Angelo (nato il 6.10.1975), Napolitano Santo (nato il 16.05.1993), Napolitano Giuseppe (nato il 10.03.1992), Bianco Francesco (nato il 2.12.1992), Napolitano Carmine (nato il 25.10.1981), De Lucia Agostino (nato il 10.12.1987), Caruso Aniello (nato il 12.07.1980), Mancaniello Marcellino (nato il 20.09.1987), Montano Antonio (nato il 4.04.1982), Colucci Giuseppe (nato il 18.04.1980), Picariello Felice (nato il 6.03.1984), Rozza Carmine Antonio (nato il 13.06.1985), Colucci Daves (nato il 25.05.1994) e Sgambati Antonio (nato il 1.08.1994), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori, di seguito elencati risultano regolarmente tesserati a favore della società Aniello Sgambati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Napolitano Angelo, Napolitano Carmine, Caruso Aniello e Colucci Giuseppe, dal 30.10.2006; Napolitano Santo e Sgambati Antonio, dal 26.11.2010; Napolitano Giuseppe, dal 27.01.2012; Bianco Francesco, dal 2.12.2010; De Lucia Agostino e Picariello Felice, dal 15.09.2011; Mancaniello Marcellino, dal 20.09.2007; Montano Antonio, dal 21.11.2009; Rozza Carmine Antonio, dal 2.11.2011; Colucci Daves, dall'11.03.2011. Di conseguenza la partecipazione, alla gara in esame, dei nominati calciatori, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Paese Bellizzi Irpino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO IL PAESE BELLIZZI IRPINO – GARA MONTEFORTE / IL PAESE BELLIZZI IRPINO DELL'11/ 4/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Il Paese Bellizzi Iprino per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Bartolini Francesco (nato il 29.10.1994), Cerullo Stefano (nato il 26.12.1988), Rega Vittorio (nato il 13.10.1993), Limpido Giuseppe (nato il 13.06.1984), Limongelli David (nato il 21.04.1993), Nauseo Giuseppe (nato il 7.04.1988), Pizzulo Carmine (nato il 17.12.1992), Canonico Ivan (nato il 30.07.1983), Valentino Antonio (nato il 17.02.1979), Caloria Antonio (nato il 14.05.1991), Barbarisi Sandro (nato l'11.08.1974), Caporale Gaetano (nato il 23.02.1986), Pesce Francesco (nato il 20.06.1995), Iannone Andrea (nato il 5.11.1995), Mazzola Giovanni (nato il 22.08.1987), Fadda Gianluca (nato il 5.01.1992), Russo Saverio (nato il 15.04.1991) e Ferrara Giuseppe Francesco (nato il 25.09.1987) rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che i calciatori di seguito elencati risultano regolarmente tesserati a favore della società Monteforte, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame: precisamente, Bartolini Francesco, dal 23.03.2012; Cerullo Stefano, dal 4.01.2008; Rega Vittorio, dal 9.12.2011; Limpido Giuseppe, dal 15.12.2011; Limongelli David, Pizzulo Carmine, Pesce Francesco, Iannone Andrea, Mazzola Giovanni e Ferrara Giuseppe Francesco, dal 21.10.2011; Nauseo Giuseppe, dal 25.11.2011; Canonico Ivan, dal 27.11.2009; Valentino Antonio, dal 20.01.2012; Casoria Antonio, dal 20.09.2007; Barbarisi Sandro, dal 19.09.2008; Caporale Gaetano, nato il 15.09.2006; Fadda Gianluca, dal 6.11.2009; Russo Saverio, dal 14.11.2008; Ferrara Giuseppe Francesco, dal 21.10.2011. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Il Paese Bellizzi Iprino; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA FOOTBALL CLUB CHIEVE / OLEVANESE ARIANO DEL 30/ 10/2011

Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Football Club Chieve abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori: Cibebe Marco (nato il 24.04.1978) ed Arena Antonio (nato il 21.10.1966), sebbene i medesimi fossero stati squalificati per una gara (Valsele / Football Club Chieve del 14.05.2011, ultima del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 126 del 19.05.2011, pag. 2743, e pertanto, non avrebbero scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che i calciatori Cibebe Marco e Arena Antonio abbiano partecipato da titolari alla gara in argomento ed in ragione della circostanza che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del C.G.S.: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva" la squalifica per una gara, doveva essere scontata in occasione della prima gara ufficiale (30.10.2011) del Campionato 2011/2012 della società F.C. Chieve, appunto la gara oggetto del reclamo.. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori alla gara in esame, agli effetti disciplinari, è da considerare irregolare. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., infligge alla società Football Club Chieve la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA IL PAESE BELLIZZI IRPINO / AMERICO CANONICO DEL 23.02.2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Bonazzi Ivano (nato il 4.05.1990), Gaeta Gabriele (nato il 28.11.1991), Zaccaria Silvestro (nato il 31.12.1991), Scarpino Francesco (nato il 19.12.1991), Russo Gianluca (nato il 21.03.1991), Rispoli Danilo (nato il 19.08.1990), Andrita Adriano (nato l'11.09.1966), Pisano Ivan (nato il 17.07.1985), nonché l'assistente di parte, sig. Capolupo Antonio, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quel che riguarda l'assistente di parte, neppure censito a favore della società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Bonazzi Ivano, Gaeta Gabriele, Zaccaria Silvestro, Scarpino Francesco, Russo Gianluca, Rispoli Danilo, Andrita Adriano, risultano regolarmente tesserati a favore della società Il Paese Bellizzi Iprino, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. In ordine alla presunta posizione irregolare dell'assistente di parte, sig. Capolupo Antonio, egli risulta censito, a favore della società Il Paese Bellizzi Iprino, quale cassiere (esattamente, dal 21.09.2011), ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Viceversa, è risultata la posizione irregolare del calciatore Pisano Ivan, che risulta tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Americo Canonico, di infliggere, a carico della società Il Paese Bellizzi Iprino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA KARMA / DINAMO SOLOFRA DEL 25/ 2/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Dinamo Solofra per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Rogojina Robert (nato il 13.07.1992), Fusco Antonio (nato il 7.03.1992), Ronga Sabato (nato il 12.12.1982), Rega Marco (nato il 9.11.1991), Peluso Sabato (nato il 26.04.1987), Sepe Francesco (nato il 26.09.1995), Nappi Michele (nato il 14.11.1989), Maffettone Antonio (nato il 28.05.1987), Fermentino Vincenzo (nato il 2.11.1990), Bifulco Luigi (nato il 2.02.1994), Di Lauro Carmine (nato il 31.10.1982), Bossone Sabato (nato il 23.07.1983), Rega Michele (nato il 14.06.1985), Castaldo Giovanni (nato il 27.12.1987), Fusco Vincenzo (nato il 6.01.1993), Mastroieni Gianfranco (nato il 12.11.1987), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Rogojina Robert (tesserato dal 23.01.2012), Fusco Antonio, Rega Michele, Castaldo Giovanni e Mastroieni Gianfranco (tesserati dal 20.11.2009), Ronga Sabato e Di Lauro Carmine (tesserati dal 16.09.2010), Rega Marco (tesserato dal 29.10.2011), Nappi Michele e Maffettone Antonio (tesserati dal 9.12.2011), Ferrentino Vincenzo Aniello (tesserato dal 2.11.1990), Bifulco Luigi (tesserato dal 16.12.2011), Bossone Sabato (tesserato dal 17.09.2011), risultano regolarmente tesserati a favore della società Karma, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Fusco Vincenzo, nato il 6.01.1993, il quale non risulta tesserato per nessuna società; Peluso Sabato, nato il 26.04.1987, e Sepe Francesco, nato il 26.05.1995, che risultano tesserati per la società Karma dal 28.02.2012, ossia da data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori: Peluso Sabato e Sepe Francesco, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Dinamo Solofra, di infliggere, a carico della società Karma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO EPISCOPIO 2008 – GARA CASATORI CALCIO / EPISCOPIO 2008 DEL 25/ 2/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Episcopio relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Ingenito Gaetano, nato il 3.03.1995; Bellini Davide, nato il 2.08.1980; Mostacci Settimo, nato il 9.09.1982, e Vastola Rocco, nato il 5.07.1987, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Vastola Rocco risulta regolarmente tesserato a favore della società Casatori Calcio dall'11.10.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori Ingenito Gaetano (tesserato a favore di altra società), Bellini Davide che non risulta tesserato per nessuna società (inserito in distinta ma non utilizzato) e Mostacci Settimo, tesserato per la società Casatori Calcio dall'8.03.2012, da data successiva al giorno di disputa della gara in epigrafe. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Ingenito Gaetano e Mostacci Settimo, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Episcopio 2008, di infliggere, a carico della società Casatori Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO REAL SIRIGNANO – GARA REAL SIRIGNANO / IL PAESE BELLIZZI IRPINO DEL 28.01.2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Real Sirignano, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero la reclamante assume che i calciatori Pisani Ivano (nato il 17.07.1985), Palombo Michele (nato il 19.05.1990), Napoletano Davide (nato il 27.05.1986), Zaccaria Silvestro (nato il 31.12.1991), Botta Elio (nato il 10.07.1985) e Ascolese Stefano (nato il 7.01.1991), abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Palombo Michele, napoletano Davide, Zaccaria Silvestro e Ascolese Stefano, risultano regolarmente tesserati a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata la posizione irregolare dei calciatori Pisano Ivan, che risulta tesserato a favore di altra società e Botta Elio, che risulta tesserato a favore della società Il Paese Bellizzi Irpino dal 3.03.2012, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori devono giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo della società Real Sirignano, di infliggere, a carico della società Il Paese Bellizzi Irpino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO DINAMO SOLOFRA – GARA REAL SIRIGNANO / DINAMO SOLOFRA DEL 24/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto alla società Dinamo Solofra relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Colucci Feliciano (nato il 15.05.1992), Picciocchi Armando (nato il 22.08.1980), Terracciano Nicola (nato il 6.10.1981), Gaglione Sebastiano (nato il 10.08.1980), Bullo (e non Buzzo) Pasquale (nato il 2.03.1985) ed Auriemma Antonio (nato il 19.07.1989), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori, di seguito elencati, risultano regolarmente tesserati a favore della società Real Sirignano da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame: precisamente, Colucci Feliciano e Terracciano Nicola, dal 14.12.2011; Picciocchi Armando, dal 22.09.2011; Gaglione Sebastiano, dal 10.11.2011; Bullo Pasquale, dal 12.11.2009; Auriemma Antonio, dal 2.12.2011. Di conseguenza la partecipazione dei nominati calciatori, alla gara oggetto del reclamo è da considerare regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Dinamo Solofra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

RECLAMO AU.DAN. BELVEDERE – GARA CORYLETUM / AU.DAN. BELVEDERE DELL'1/ 4/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Audan Belvedere relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Boariu Mihata Daniel (nato il 5.09.1987), Campeggia Giovanni (nato il 12.08.1991), Capozzolo Maurizio (nato l'11.03.1994), Crisci Vito (nato il 9.11.1992) e Carp Alin Costantin (nato il 22.08.1985), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori Campeggia Giovanni e Crisci Vito risultano regolarmente tesserati a favore della società Coryletum dal 25.11.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori Boariu Mihata Daniel e Car Alin Costantin che non risultano tesserati per alcuna società; Capozzolo Maurizio, che risulta svincolato dalla società Coryletum e non ritesserato. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Boariu Mihata Daniel, Car Alin Costantin e Capozzolo Maurizio, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società AU.DAN Belvedere, di infliggere, a carico della società Coryletum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO E.F. PORTOFINO – GARA VALSELE / E.F.PORTOFINO DEL 25/ 2/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società E.F. Portofino per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Torsiello Giacomo (nato il 6.10.1984), Cuozzo Michele (nato il 15.06.1978), Cuozzo Gionatan (nato il 30.11.1984), Cuozzo Michele (nato il 12.06.1962), Falcone Gianluigi (nato il 2.01.1989), Caprio Cristofer (nato il 29.05.1989), Meccia Mario (nato il 7.01.1984), Figliulo Michele (nato il 4.05.1992), Falcone Pasquale (nato l'8.10.1978), Cuozzo Andrea (nato il 31.08.1980), Poliscano Carmine (nato il 6.07.1993), Figliulo Gerardo (nato il 18.11.1970), Caprio Julian (nato il 15.05.1992), Cuozzo Davide (nato il 12.01.1986), Figliulo Andrea Gerardo (nato il 17.02.1996), Feniello Antonio (nato il 13.04.1993), Fasano Teo (nato il 20.03.1989), Fernicola Franco (nato il 27.09.1972), nonché dell'assistente di parte, sig. Spiotta Sabino, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Torsiello Giacomo (tesserato dal 22.10.2005), Cuozzo Michele 1978, Cuozzo Michele 1962 e Cuozzo Andrea (tesserati dal 18.10.2003), Cuozzo Gionatan, Poliscano Carmine e Feniello Antonio (tesserati dal 5.12.2009), Falcone Gianluigi (tesserato dal 27.03.2010), Caprio Cristofer (tesserato dal 6.11.2006), Meccia Mario, Figliulo Michele (tesserati dal 5.11.2011), Figliulo Andrea Gerardo (tesserato dal 18.02.2012), Fasano Teo (tesserato dal 16.12.2010) e Fernicola Franco (tesserato dal 17.01.2009), dell'assistente di parte, sig. Spiotta Sabino (censito per la società Valsele in qualità di consigliere dal 4.11.2011), risultano regolarmente tesserati a favore della società Valsele, con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Falcone Pasquale, Caprio Julian e Cuozzo Davide che risultano tesserati in data 25.02.2012, giorno di disputa della gara in epigrafe, mentre l'utilizzo dei calciatori è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della data di spedizione del tesseramento (art. 39, commi 2 e 5 delle N.O.I.F.), Figliulo Gerardo che risulta tesserato a favore della società Valsele, dal 3.03.2012, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara in esame. I nominati calciatori risultavano in distinta ma non utilizzati dalla società Valsele. Di conseguenza, la partecipazione del solo calciatore Falcone Pasquale, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società E.F. Portofino Club, di infliggere, a carico della società Valsele, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO MIRACOLI CALCIO – GARA MIRACOLI CALCIO / REAL MARCHESA DEL 27/ 11/2011

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Miracoli Calcio relativo alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento dei calciatori De Maria Andrea (nato il 7.11.1985), Cano Bonaventura (nato il 14.11.1984) e Manlio Alvi (nato il 6.07.1982), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori Cano Bonaventura e Manlio Alvi risultano regolarmente tesserati dal 20.10.2011, a favore della società Real Marchesa, ovvero con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare del calciatore De Maria Andrea che risulta svincolato dalla società Real Marchesa e ritesserato per la stessa società in data 6.12.2011, ovvero da data successiva rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore De Maria Andrea, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Miracoli Calcio, di infliggere, a carico della società Real Marchesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO BAIA DOMIZIA CELLOLE – GARA CARINOLA / BAIA DOMIZIA CELLOLE DEL 17/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Baia Domizia Cellole in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Veneziano Lucio (nato il 10.01.1990), Corribolo Pasquale (nato il 2.09.1991), Di Spirito Antonio (nato il 24.07.1995), Di Spirito Fiore (nato il 12.09.1992) e Bertone Vincenzo (nato il 13.02.1995), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori Corribolo Pasquale e Di Spirito Antonio risultano regolarmente tesserati a favore della società Carinola rispettivamente dal 26.11.2011 e dall'11.11.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Di Spirito Fiore, che non risulta tesserato per nessuna società; Bertone Vincenzo, che risulta svincolato dalla società Carinola dall'1.07.2011 e non più ritesserato; Veneziano Lucio, che risulta svincolato da altra società dal 16.12.2011 e non ritesserato per nessuna società. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Veneziano Lucio, Bertone Vincenzo e Di Spirito Fiore, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Baia Domizia Cellole, di infliggere, a carico della società Carinola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2

RECLAMO SAN MARCO 2006 – GARA SAN MARCO 2006 / LUZZATTI C5 DEL 10.03.2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società San Marco 2006 in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Orsini Antonio (nato il 18.12.1982) rileva l'infondatezza dell'atto. Invero, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il nominato calciatore Orsini Antonio risulta regolarmente tesserato, a favore della società Luzzatti, dal 4.01.2012, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società San Marco 2006; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D

RECLAMO VIRTUS TELESE C5 – GARA AZTECA DRAGONI / VIRTUS TELESE DEL 18/ 3/2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, relativo alla gara in epigrafe, ritualmente proposto dalla società Virtus Telese C5, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Mastroianni Angelo (nato il 20.09.1987), Porreca Marco (nato il 24.02.1979) e Russo Egidio (nato il 28.01.1987), rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori Mastroianni Angelo e Russo Egidio, risultano regolarmente tesserati per la società Azteca Dragoni, a far data 17.09.2011; viceversa, è risultata irregolare la posizione del calciatore Porreca Marco, il quale risulta tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione alla gara in esame del nominato calciatore Porreca Marco è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Telese C5, di infliggere, a carico della società Azteca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 – C.U. N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012, PAG. 2645

GARE DEL 6 MAGGIO 2012 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MOSCILLO VERONICA

(CITTÀ DI ARIANO)

LEGGASI

AMMONIZIONE (I INFR)

MOSCILLO VERONICA

(CITTÀ DI ARIANO)

* * * * *

RISULTATI RITARDI GARE DEL 6 MAGGIO 2012 – C.U. N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012, PAG. 2620

Campionato di Seconda Categoria

ATLETIK

STIO CILENTO

3 – 2

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

ATLETIK

STIO CILENTO

1 – 2

* * * * *

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* l'11 maggio 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2011/2012;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente

costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N°189

Roma,

CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2011/2012

Protocollo:

FASE NAZIONALE

Si riporta di seguito l'elenco delle Società che, dopo lo svolgimento delle fasi regionali, hanno acquisito il diritto di partecipazione alla fase nazionale del Campionato Juniores riservato alle squadre regionali:

ABRUZZO:	VINCENTE ABRUZZO
BASILICATA:	POLICORO HERACLEA di Policoro (MT)
CALABRIA:	ROCCELLA di Roccella jonica (RC)
CAMPANIA:	VINCENTE CAMPANIA
EMILIA R.:	ROMAGNA CENTRO di Cesena (FC)
FRIULI V.G.:	VINCENTE FRIULI V.G.
LAZIO:	VIGOR PERCONTI di Roma (RM)
LIGURIA:	ARENZANO di Arenzano (GE)
LOMBARDIA:	VINCENTE LOMBARDIA
MARCHE:	MACERATESE di Macerata (MC)
MOLISE:	VINCENTE MOLISE
PIEMONTE V.A.:	VINCENTE PIEMONTE V.A.
PUGLIA:	MANFREDONIA CALCIO di Manfredonia (FG)
SARDEGNA:	FERTILIA di Fertilia (SS)
SICILIA:	RIVIERA MARMÌ CUSTONACI di Custonaci (TP)
TOSCANA:	VINCENTE TOSCANA
TRENTINO A.A.:	BRIXEN di Bressanone (BZ)
UMBRIA:	NARNESE di Narni (TR)
VENETO:	LIVENTINA GORGHENSE di Motta di Livenza (TV)

In linea con le disposizioni del Regolamento della Manifestazione, e nel rispetto dell'art. 3 del suddetto Regolamento, pubblicato con C.U. N. 69 del 6 ottobre 2011, le 19 squadre ammesse sono suddivise in 8 gironi così costituiti:

n° 3 da 3 squadre ciascuno (triangolari)

n° 5 da 2 squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)

Le relative composizioni, come dal richiamato C.U. N. 69, vengono stabilite nel modo seguente:

Girone A:	ARENZANO – VINC. LOMBARDIA – VINC. PIEMONTE V.A. (triangolare)
Girone B:	BRIXEN – LIVENTINA GORGHENSE – VINC. FRIULI V.G. (triangolare)
Girone C:	ROMAGNA CENTRO – VINC. TOSCANA (andata e ritorno)
Girone D:	MACERATESE – NARNESE (andata e ritorno)
Girone E:	FERTILIA – VIGOR PERCONTI (andata e ritorno)
Girone F:	VINC. ABRUZZO – VINC. MOLISE (andata e ritorno)
Girone G:	MANFREDONIA - POLICORO H. – VINC. CAMPANIA (triangolare)
Girone H:	RIVIERA MARMÌ CUSTONACI - ROCCELLA (andata e ritorno)



Il calendario della manifestazione viene confermato come segue:

16 maggio	2012	1 ^a gara triangolari - ottavi andata
19 maggio	2012	2 ^a gara triangolari – ottavi ritorno – ottavi andata
23 maggio	2012	3 ^a gara triangolari - ottavi ritorno
30 maggio	2012	quarti andata
2 giugno	2012	quarti ritorno
9 giugno	2012	semifinali andata
13 giugno	2012	semifinali ritorno
20 giugno	2012	finale a Roma

Ciò premesso, si riporta di seguito il programma della prima fase; l'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio:

mercoledì 16 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: ARENZANO – VINC. LOMBARDIA Campo "Nazario Gambino" Via del mare – Arenzano (GE)

Rip.: VINC. PIEMONTE V.A.

Girone B: BRIXEN – LIVENTINA GORGHENSE Campo "Jugendhort klaus Seebacher" – Bressanone (BZ) - sintetico

Rip. : VINC. FRIULI V.G.

Girone D: NARNESE – MACERATESE Campo "San Paolo" – Narni Scalo (TR)

Girone E: VIGOR PERCONTI – FERTILIA Campo "C.S. Vigor" –Via I. Giordani Loc. Colli Aniene – Roma - sintetico

Girone G: MANFREDONIA – POLICORO H. Campo Comunale "Miramare" di Manfredonia (FG) sintetico

Rip.: VINC. CAMPANIA

Girone H: ROCCELLA – RIVIERA MARMÌ CUSTONACI Campo Comunale di Roccella Jonica (RC) - sintetico

sabato 19 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: 2^a gara triangolare

Girone B: 2^a gara triangolare

Girone C: ROMAGNA CENTRO – VINC. TOSCANA Centro Sportivo Romagna Centro Campo n. 1 - Cesena

Girone D: MACERATESE – NARNESE Campo "Helvia Recina" – Macerata (MC)

Girone E: FERTILIA – VIGOR PERCONTI Campo Comunale "A. Cattaldi" Loc. Santa Maria La Palma – Alghero (SS) - Sintetico

Girone F: VINC. MOLISE – VINC. ABRUZZO

Girone G: 2^a gara triangolare

Girone H: RIVIERA MARMÌ CUSTONACI – ROCCELLA Campo Comunale "Cornino" – Custonaci (TP) - sintetico

mercoledì 23 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: 3^a gara triangolare

Girone B: 3^a gara triangolare

Girone C: VINC. TOSCANA – ROMAGNA CENTRO

Girone F: VINC. ABRUZZO – VINC. MOLISE

Girone G: 3^a gara triangolare

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

1) LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di **tre calciatori "fuori quota"**, nati dal 1° gennaio 1992 in poi.

2) SOSTITUZIONI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo e' consentita in qualsiasi momento la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74/1° comma delle N.O.I.F.)

3) ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare della fase nazionale del Campionato juniores Dilettanti, la squadra ospitante dovrà garantire la presenza sul campo di un Medico e di un'ambulanza.

4) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale, non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S.

4) DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina sportiva della fase finale del Campionato Juniores Dilettanti si rimanda alle disposizioni contenute nel C.U. N. 60/A della F.I.G.C., pubblicato l' 8 agosto 2011.

5) VARIE

Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione inerente il Regolamento della manifestazione (**pubblicato dalla L.N.D. con C.U. N. 69 del 6 ottobre 2011**) e in particolare quelle relative agli eventuali reclami, devono pervenire al seguente numero di FAX: 06/32822708. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti lo svolgimento della fase finale del Campionato Juniores Dilettanti 2011/2012 avverrà sul sito web della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio